Pubblicato il 15/09/2026

Firmato digitalmente

N. 05153 /2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 02952/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2026, proposto da

Noemi Petruzzelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari *"Aldo Moro"* e Università degli Studi di Roma *"Tor Vergata"*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Roberta Cavone e Paula Renata Morosan, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il *"Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai*

corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026";

- dell'allegato n. 1 "*Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;

- dell'allegato n. 2 "*Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro*" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;

- dell'allegato "*Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica*" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;

- dell'allegato "*Syllabus_BIOLOGIA*" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;

- dell'allegato "*Syllabus_fisica*" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "*errata corrige*" del 24.06.2025;

- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;

del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "*Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418*";

- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "*Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026*";

- dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "*Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)*;

- del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "*Modalità di*

fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025";

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*";

- dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "*Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*";

- dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "*Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero*";

- dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "*Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025";*

- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "*Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi*";

- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "*Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE*" e delle allegate tabelle;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "*Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE*";

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "*Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026*";

- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "*Definizione*

di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26";

- dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "*Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*";
- dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "*Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero*";
- dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "*Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025*";
- dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "*Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE*";
- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avuto particolare riguardo all'art. 10 "*Studenti già iscritti*" nella parte in cui consente solo l'esonero dalla frequenza obbligatoria delle lezioni delle materie oggetto di prova del "semestre filtro" e non consente l'ammissione soprannumeraria al corso di laurea opzionato;
- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025;
- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi;
- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere

dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente;

- di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata;

- del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in

quanto lesivo;

- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe;

della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

- dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione;

- dei verbali di correzione dei compiti;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026;

- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa,

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Bari *"Aldo Moro"* e dell'Università degli Studi di Roma "*Tor Vergata*";
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- parte ricorrente ha contestato gli esiti della selezione svolta al termine di c.d. semestre-filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2025/2026, prospettando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- la Sezione si è espressa su censure analoghe a quelle formulate nel presente ricorso in numerosi precedenti cautelari (cfr., *ex multis*, ordinanze n. 1925, 1939, 1940, 1941, 1962, 2320, 2327, 2363, 2375, 2613, 2617, 2619, 2643 e 2651 del 2025), ritenendo non sussistenti, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, profili di *fumus*, salvi gli approfondimenti necessari in vista della trattazione del merito, tenuto anche conto delle questioni emerse nell'ambito del contenzioso in tema di accesso e per le quali sono stati altresì disposti incombenti istruttori;

- il Consiglio di Stato, in sede di relativo appello cautelare, ha manifestato orientamenti non univoci, talvolta confermando le valutazioni espresse dalla Sezione (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 1451, 1452 e 1454 del 2026), talvolta accogliendo, senza esprimersi sui profili di *fumus*, ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione del merito e delle spese (cfr. le ordinanze n. 1792, 1935, 1936 e 1937 del 2026) e, in altri casi, distinguendo tra le censure volte a contestare in radice l'intera procedura e quelle inerenti alla posizione individuale del candidato (in tal senso, tra le altre, l'ordinanza n. 3101/2026 e 3103/2026);

– in particolare, il Consiglio di Stato, in tali casi, ha ritenuto le prime censure (quelle demolitorie in quanto incentrate su vizi che inficiano in radice l'intera procedura) incompatibili, sul piano cautelare, con la misura dell'ammissione individuale con riserva e in sovrannumero, per difetto di strumentalità rispetto al bene della vita perseguito, ravvisando invece un profilo di *fumus boni iuris* nella distinta censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti rimasti vacanti, in ragione della necessità di assicurare il rispetto dell'ordine di graduatoria e del principio meritocratico, per l'effetto accogliendo «*in parte*» – solo sotto tale specifico profilo la domanda cautelare nel senso di ordinare all'Amministrazione «*di rideterminarsi sulla specifica posizione della parte ricorrente*», in particolare procedendo agli scorrimenti per i posti vacanti e verificando, all'esito, se il punteggio conseguito da parte ricorrente le consentisse l'assegnazione di uno di tali posti presso una delle sedi opzionate, pertanto escludendo ogni automatica ammissione in sovrannumero;

- le considerazioni espresse dalla Sezione, anche laddove gli appelli sono stati accolti con la concessione della misura cautelare, sono, comunque, rimaste prive di una critica argomentata;

Ritenuto, dunque, di non doversi discostare dall'orientamento già espresso dalla Sezione nei citati precedenti;

Ritenuto, quindi, che - pur in presenza delle rilevate (e non costanti) difformità di

valutazione su taluni profili tra primo e secondo grado cautelare - l'istanza formulata in ricorso volta alla concessione della misura cautelare nella forma dell'ammissione con riserva e in sovrannumero non sia, dunque, positivamente valutabile;

Rilevato, infatti, che l'ammissione con riserva o in sovrannumero si è, infatti, mostrata, nella prassi giudiziale, idonea o a determinare effetti irreversibili attraverso il c.d. "*consolidamento*" delle carriere universitarie – con ciò andando ad alterare il funzionamento dei meccanismi di selezione per l'acceso ai corsi in parola, consentendo ai ricorrenti di conseguire l'utilità perseguita con i ricorsi proposti prescindendo del tutto dall'esame della fondatezza dei medesimi – o a generare, in caso di successivo rigetto dei gravami, effetti dirompenti su scelte di vita già consolidate, a tutto pregiudizio degli stessi ricorrenti;

Ritenuto, pertanto, si tratti di misura che il Collegio non può che riservare a casi nelle quali le ragioni di fondatezza del ricorso appaiano particolarmente pregnanti già alla valutazione sommaria in sede cautelare, circostanza che, per le ragioni sopra illustrate, non ricorre nel caso di specie;

Ritenuto, dunque, per le ragioni sopra esposte che - impregiudicata ogni diversa valutazione da compiersi nella sede di merito - che la domanda cautelare non sia meritevole di accoglimento;

Ritenuto, altresì, opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *"una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva*" non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere "*sommamente difficile*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali

successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i canditati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*atti di notifica*”;

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “*atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, con l’indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l’importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che il carattere non univoco degli orientamenti cautelari successivamente emersi nella materia, unitamente alla natura seriale dell’attività difensiva svolta dall’Amministrazione nella presente fase, giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l’istanza cautelare e ordina l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO